



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SORRENTINO FEDERICO, Presidente

SCARZELLA FABRIZIO, Relatore

LEONE PAOLO, Giudice

in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 313/2023 depositato il 18/01/2023

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 6952/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 3 e pubblicata il 09/06/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125638 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante: insiste per l'estinzione del giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza appellata

Con l'appello in esame Ricorrente_1 srl impugna la sentenza in epigrafe, che rigettava il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento esecutivo, emesso dall'ente comunale per la riscossione della differenza fra quanto versato da Ricorrente_1 a titolo di IMU, anno 2016, e quanto dovuto per legge al medesimo titolo.

I primi giudici ritenevano la correttezza della pretesa fiscale a fronte della rendita catastale dell'immobile in verifica, definita a seguito di procedura DOCFA risalente al 2004.

I motivi di appello e le controdeduzioni

1 Con l'odierno appello la contribuente contesta la genericità della motivazione resa dai primi giudici relativamente al secondo motivo di ricorso e la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione a quanto previsto dal D.M. 701/94, dall'art. 6 d.lgs. 472/1997 e dall'art. 12 comma 5 d.lgs. 472/1997.

2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio ROMACAPITALE contesta le avverse pretese e insiste per il rigetto dell'appello.

3 Con memoria dell'11.2.2025 la contribuente, a fronte della presentazione, in data 29.9.2023, di domanda volta alla definizione agevolata della controversia, dichiara di desistere dal giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, a fronte della desistenza dell'appellante dal giudizio, a seguito della sua adesione alla definizione agevolata della controversia, dichiara estinto il giudizio a spese di lite compensate.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 11,

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Il giudice relatore

(dott. F. Scarzella)

il Presidente

(dott. F. Sorrentino)

